



COMUNE DI MAPPANO

Città metropolitana di Torino

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FINALIZZATE ALLA STIPULA DI CONTRATTI PUBBLICI

AFFIDAMENTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 - AREE VERDI – ANNUALITÀ 2025

C.I.G.: _____

Il COMUNE DI MAPPANO (di seguito “*Amministrazione*”), con sede in Piazza Don Amerano, 1 – Mappano (TO), codice fiscale 92048130014, rappresentato dall’Architetto Francesco TESTÙ, codice fiscale TSTFNC79H11L750V, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Mappano,

E

la società/ditta La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (di seguito “*operatore economico*”), con sede legale e amministrativa in Torino (TO), via Carlo Capelli n. 93, codice fiscale 03717670016, partita IVA 03717670016, rappresentata da Cau Barbara, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente,

VISTO

- l’art. 1, comma 17, legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il vigente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 17 gennaio 2023;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mappano, approvato con deliberazione della Giunta comunale;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC sottoscritto il 15 luglio 2014 avente ad oggetto *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC - Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti a inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza e di prevenzione della corruzione in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale.
3. Il Patto di Integrità trova applicazione nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di importo superiore a € 10.000,00 (diecimila/00).

ART. 2 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'operatore economico deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale e lealtà nei confronti dell'Amministrazione e degli altri partecipanti alla procedura di affidamento.
2. L'operatore economico per partecipare alla procedura deve impegnarsi a:
 - attestare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
 - non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'affidamento e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della stazione appaltante;
- attestare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto dell'affidamento;
- inserire clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;
- prendere conoscenza del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mappano, pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Amministrazione (www.comune.mappano.to.it), dandone applicazione e portandolo a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori coinvolti nel servizio o nella fornitura oggetto di affidamento;
- prendere conoscenza di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", impegnandosi esplicitamente a fornire all'Amministrazione la massima collaborazione per consentire l'attuazione delle disposizioni e dei principi enunciati nel citato decreto;
- dare attuazione, per quanto di competenza, agli obblighi disposti della l. 190/2012;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o attribuito incarichi ad *ex* dipendenti dell'Amministrazione che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa e impegnarsi, in particolare, al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'Amministrazione deve agire nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. In particolare, l'Amministrazione si impegna a:
 - non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (tramite intermediari), al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione;

- attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.P.R. 62/2013;
- osservare tutte le disposizioni relative alla pubblicazione dei dati riguardanti gli affidamenti prescritte dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

ART. 4 - VIOLAZIONI DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 2 comporta, a seconda della gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione viene accertata:
 - l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - la revoca dell'aggiudicazione oppure, se è già stato sottoscritto, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice civile.
3. L'Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici indicati dall'art 121, comma 2, C.P.A.¹ È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ART. 5 - EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA' E FORO COMPETENTE

1. Il contenuto del presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento.
2. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.
3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità tra l'Amministrazione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

per il Comune di Mappano (firmato digitalmente)

per l'operatore economico (firmato digitalmente)

*La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale
Presidente e Legale Rappresentante Cau Barbara*